

LA TOTALIZZAZIONE E IL CUMULO DEI CONTRIBUTI

AVV. ELEONORA PETRINGA

LA TOTALIZZAZIONE

La **totalizzazione** è l'istituto che consente al lavoratore (dipendente, autonomo o libero professionista) di **unificare periodi assicurativi maturati presso gestioni previdenziali diverse**, al fine di conseguire il **diritto a un'unica pensione**.

Attraverso lo strumento giuridico della totalizzazione, il lavoratore beneficia di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ciascun ente previdenziale.

LE FONTI

- ❑ **Decreto legislativo 02/02/2006 n. 42** modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successivamente dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nonché dal D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157;
- ❑ **Decreto Legge 31/05/2010 n. 78** convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- ❑ **Legge 15/07/2011 n. 111**;
- ❑ **Decreto Legge 06/12/2011 n. 201** convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- ❑ **Convenzioni tra INPS e Enti interessate/Casse.**

DIFFERENZE CON LA RICONGIUNZIONE

La totalizzazione è completamente **gratuita**.

Non comporta alcun onere per l'iscritto in quanto tutti i contributi versati restano presso i rispettivi enti previdenziali.

Ogni gestione liquiderà la quota di pensione di propria competenza in relazione ai periodi di iscrizione già maturati.

I DESTINATARI

Lavoratori iscritti a:

- due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria (ago);
- forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati per soggetti iscritti in albi o elenchi professionali;
- gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
- fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (soppresso).

LA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE

La **domanda di totalizzazione** è trasmessa dell'interessato o dell'avente causa alla gestione previdenziale di ultima iscrizione (cioè l'ente a cui risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore).

Qualora al momento della domanda di prestazione in totalizzazione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, gli è data facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta o di inabilità, risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle prestazioni in totalizzazione.

La domanda dovrà contenere le informazioni relative a tutti gli enti presso i quali il lavoratore è stato iscritto.

L'ente previdenziale che riceve la domanda (c.d. “**ente istruttore**”) avvia il procedimento contattando gli enti presso i quali risultano accreditati i contributi previdenziali a favore dell'interessato.

Una volta ricevuta la comunicazione da parte degli altri enti relativa all'anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l'ente istruttore verificherà la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, **sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.**

I REQUISITI

- ✓ **non essere titolare di un trattamento pensionistico** in nessuna delle gestioni di iscrizione (*)
- ✓ **aver compiuto 65 anni di età e 7 mesi con il possesso di un'anzianità contributiva almeno pari a 20 anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, il possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni**
- ✓ poter vantare **almeno una contribuzione presso ogni gestione previdenziale (**)**
- ✓ la totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi, **non essendo possibile la totalizzazione parziale**
- ✓ **non aver presentato richiesta di restituzione dei contributi improduttivi** (per gli ordinamenti in cui tale tipo di trattamento è previsto)

(*) non è, invece, preclusivo il fatto che il soggetto abbia già raggiunto un diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.

(**) a decorrere dal 01/01/2012 sono totalizzabili anche periodi contributivi inferiori a 3 anni (art. 24, c. 19, dl. 201/2011, convertito in l. 214/2011).

L'EROGAZIONE E IL CALCOLO

Le gestioni interessate stabiliscono ciascuna per la parte di competenza il trattamento **pro-quota** di pensione in relazione ai periodi di contribuzione maturati con le modalità concordate con apposita convenzione stipulata ex art. 5 d.lgs. 42/2006 ma **il rateo della pensione conseguita mediante totalizzazione viene pagato dall'Inps.**

La misura del trattamento pensionistico in totalizzazione è determinata con un **sistema di calcolo misto** (in parte contributivo e in parte retributivo), ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 42/2006.

L'IMPORTO DELLA PENSIONE

E LA FORMULA DI CALCOLO EX ALLEGATO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2006 N. 42

(ARTICOLO 4 - COMMA 3 - LETTERA D)

Di norma, le quote di pensione liquidate da enti previdenziali pubblici vengono calcolate con le regole del **sistema contributivo**. tuttavia, se il lavoratore iscritto prima del 1996 ha già raggiunto in una di tali gestioni i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a un'autonoma pensione, si effettua un calcolo **retributivo/misto**.

In presenza di un diritto autonomo a pensione, l'interessato ha la facoltà di richiedere il sistema di calcolo più favorevole.

FORMULA PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DI PENSIONE DA TOTALIZZAZIONE PER GLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI

$$P_{tot} = P_0 * \left(\frac{1}{A - a} \right) + P_1 * \left(\frac{1 - a}{A - a} \right)$$

dove:

P_{tot}= Quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati

P₀= Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nell'ente previdenziale

P₁= Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 4, comma 3

A= Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari a quindici anni qualora non prevista

a= Anzianità contributiva maturata presso l'ente



LA DECORRENZA DELLA PENSIONE

L'erogazione del trattamento pensionistico in totalizzazione prevede una **“finestra mobile” di accesso**: in buona sostanza il pensionato per riscuotere il suo primo assegno pensionistico, dovrà necessariamente **aspettare 18 o 21 mesi** (nel caso di pensione di anzianità con 40 anni di contributi) **dopo aver maturato i requisiti di età e anzianità!**

PER LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA FINESTRA SI VEDA IN PARTICOLARE IL [MESSAGGIO INPS 4497/2011](#)



LE PRESTAZIONI CONSEGUIBILI

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità contributiva;
- pensione di inabilità;
- pensione indiretta ai superstiti.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

IN TOTALIZZAZIONE

ANNO DI MATURAZIONE	ETÀ	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	FINESTRA DI ACCESSO (*)	ETÀ DELLA DECORRENZA
2016 (**)	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni e 1 mese
2017	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni e 1 mese
2018	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni e 1 mese
2019	66 anni	20 anni	18 mesi	67 anni e 6 mesi
2020	66 anni	20 anni	18 mesi	67 anni e 6 mesi

(*)

Al soggetto che presenta la **domanda di pensione di anzianità in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi** successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, la **decorrenza sarà attribuita dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.**

(**)

In virtù delle previsioni del **D.M. 16 dicembre 2014**, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, **sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva** di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

IN TOTALIZZAZIONE

ANNO DI MATURAZIONE	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	FINESTRA DI ACCESSO (*)	ETÀ DELLA DECORRENZA
2016 (**)	40 anni e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2017	40 anni e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2018	40 anni e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2019	41 anni	21 mesi	42 anni e 9 mesi
2020	41 anni	21 mesi	42 anni e 9 mesi

(*)

Al soggetto che presenta la domanda di pensione di anzianità in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, la decorrenza sarà attribuita dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

(**)

In virtù delle previsioni del D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

LA GIURISPRUDENZA

“In tema di pensione di anzianità per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, **i contributi figurativi accreditati per il periodo in cui è stata corrisposta l’indennità di disoccupazione non si computano ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni richiesto per l’accesso al trattamento in regime di totalizzazione**, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2006, in linea con il principio generale secondo cui i contributi validi ai fini del conseguimento della pensione sono solo quelli relativi all’effettivo rapporto di lavoro e non quelli figurativi, salvo espresse e specifiche eccezioni, fra le quali non rientra l’indennità di disoccupazione.”

Cassazione civile, sez. lav., 18/09/2019, n. 23293

“**La pensione di reversibilità in regime internazionale, benché acquisita dal superstite “iure proprio”, spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso.** (Nella specie, il “de cuius”, di nazionalità croata e deceduto nel 2009, godeva della pensione diretta dal 1984, sicché alla pensione di reversibilità si applicava la convenzione tra l’Italia e la Jugoslavia del 14 novembre 1957, per la quale, ai fini della totalizzazione dei contributi versati, è sufficiente l’avvenuto versamento anche di un solo contributo settimanale).”

Cassazione civile, sez. lav., 04/03/2019, n. 6257

“**Se la cancellazione dell’Albo è un requisito essenziale per ottenere il trattamento pensionistico presso Cassa Forense** (unitamente alla prevista anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa) **allora esso deve essere rispettato ed ottemperato anche nel caso in cui si voglia accedere alla pensione, attraverso la totalizzazione dei contributi versati alla Cassa e all’INPS.**”

Cassazione civile, sez. lav., 25/01/2019, n. 2225

IL CUMULO

Il cumulo è **completamente gratuito** e costituisce **un'alternativa** alla totalizzazione (d.lgs.42/2006) dei periodi assicurativi e alla ricongiunzione (legge 45/1990) contributiva o retributiva.

Per cumulo si intende la possibilità per il lavoratore, senza oneri a suo carico, di riunire all'interno del medesimo ente previdenziale obbligatorio tutti i contributi versati, nel corso della vita, a favore di diverse gestioni, per ottenere il riconoscimento di un'unica pensione **da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.**

L'istituto è disciplinato:

- dalla legge 228/2012 e
- dal co. 195 dell'art. 1 della l. 232/16, che ha il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche ai liberi professionisti iscritti alle relative Casse.

Dal 1° gennaio 2017, dunque, il cumulo contributivo è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria che siano:

- lavoratori dipendenti;
- autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri);
- iscritti alla gestione separata Inps;
- iscritti alle casse professionali.

I REQUISITI GENERALI PER ACCEDERE AL CUMULO

Possono fruire della pensione in cumulo coloro i quali:

- **non siano già titolari di pensione** diretta a carico di una delle gestioni di cui all'art. 1 c 239 l. 228/12;
- **anche se abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico** presso una delle predette gestioni.

La **decorrenza** delle pensioni in regime di cumulo **non** potrà essere **anteriore al 1 febbraio 2017**.

Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima dell'1 gennaio 2017, hanno presentato domanda di totalizzazione.

La domanda è possibile a condizione che l'interessato rinunci alla totalizzazione e solo laddove il relativo procedimento non sia concluso.

LA DOMANDA DI CUMULO

Il cumulo dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda dell'interessato **all'ente previdenziale presso il quale risulta iscritto o presso il quale risulta accreditata l'ultima contribuzione.**

L'associato iscritto può **presentare domanda** a partire dai 60 giorni precedenti la maturazione dei requisiti, dalla propria area riservata.

La domanda dovrà contenere le indicazioni relative a tutti gli enti presso i quali il professionista è stato iscritto.

L'“**ente istruttore**” **che riceve la domanda avvia il procedimento**, contattando gli enti presso i quali risultano accreditati i contributi previdenziali a favore dell'interessato.

Una volta ricevuta la comunicazione da parte degli altri enti relativa all'anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, viene verificata la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.

IL CUMULO

Consente pertanto di sommare gratuitamente i contributi per il diritto alla pensione.

La pensione finale sarà quindi composta dalla **somma di tutte le quote** accumulate presso le diverse gestioni previdenziali; a differenza della totalizzazione, ogni quota del trattamento è calcolata secondo le regole di ciascuna gestione, e non obbligatoriamente col sistema contributivo.

L'Inps ha funzione di ente liquidatore (ancorché non coinvolto come gestione nel cumulo) come definito dalle apposite convenzioni sottoscritte, **previo accredito delle quote di rispettiva competenza da parte degli enti interessati.**

IL CALCOLO DELLA PENSIONE IN REGIME DI CUMULO

- **Ciascuna gestione determina il trattamento** di propria competenza in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione e contribuzione **secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento** e sulla base delle rispettive retribuzioni o redditi di riferimento.
- **A differenza della totalizzazione, la pensione verrà liquidata con il sistema retributivo ove applicabile, fermo restando, in ogni caso, che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2012, dovrà essere utilizzato solo il sistema contributivo.** L'articolo 1, comma 246 della legge 228/2012 prevede, infatti, che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 e quindi del sistema di calcolo da applicare (**retributivo sino al 2011 o sino al 1995 a seconda della presenza o meno di almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995**), occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative.
- L'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato **tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall'interessato nelle gestioni interessate al cumulo** purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente. fermo restando che la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 viene calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo.
- Questa regola non vale ove il cumulo abbia **ad oggetto periodi assicurativi tra casse professionali e le gestioni inps**: la contribuzione versata nella cassa professionale non può, infatti, essere utilizzata per determinare i 18 anni di anzianità contributiva presente al 31.12.1995 e, quindi, per ottenere il calcolo retributivo sino al 2011 sul pro quota Inps.


NB: a differenza di quanto succede con il diritto alla pensione, **per la misura del trattamento si tiene in realtà conto di tutti i periodi assicurativi accreditati, anche laddove parzialmente coincidenti nelle gestioni coinvolte dal cumulo.**

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN REGIME DI CUMULO

- Il cumulo dei periodi assicurativi può essere utilizzato per conseguire l'accesso sia alla **pensione di vecchiaia** che **anticipata/di anzianità**, con riferimento, per quanto riguarda i cosiddetti “contributivi puri” (quanti cioè non avessero ancora maturato contributi al 31 dicembre 1995), ai requisiti previsti dalla riforma Monti-Fornero.
- Il cumulo consente inoltre l'accesso alla **pensione di reversibilità (indiretta/ai superstiti)** e, in presenza dei requisiti sanitari richiesti, anche quello alla **pensione di inabilità**.
- In tutti i casi, il trattamento viene versato a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (in presenza del sussistere dei requisiti).
- **A differenza di quanto accade con la totalizzazione non sono previste finestre mobili di sorta.**

LA PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

La prestazione si ottiene **in base ai requisiti Inps** nel caso di iscritti a due o più gestioni dell'istituto:



LA PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

Per quanto riguarda le quote maturate presso le gestioni Inps (art.239 e ss. l. 228/2012) non si applica - come avviene nella totalizzazione - **il ricalcolo contributivo della pensione**, mentre questo ricalcolo può essere applicato dalle casse professionali.

Nel caso di quote di competenza delle casse professionali, l'Inps (circ. n. 140 del 2017) ha chiarito che vi è una “gestione progressiva”, cioè le quote di pensione vengono liquidate a seconda dell'età di vecchiaia stabilita dal singolo ordinamento.

Al compimento di 67 anni viene liquidata l'intera pensione in cumulo soltanto se i requisiti di età per la pensione di vecchiaia previsti dalla cassa professionale sono inferiori o uguali a quelli previsti per le gestioni Inps (ossia, appunto, 67 anni sino al 2020). In caso contrario, la quota di pensione maturata presso la gestione dei liberi professionisti è liquidata alla maturazione del più severo requisito di età previsto dalla cassa, mentre al compimento di 67 anni è liquidata la sola **quota Inps di pensione (acconto)**.

LA PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO

Dal 1° gennaio 2019 la pensione anticipata si consegue al perfezionamento di una **anzianità contributiva minima di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne**, con una **finestra di tre mesi** dalla data di maturazione dei requisiti (art.15 d.l. 28/01/2019 n.4) **per la decorrenza**.

Ciò vale a **prescindere dall'età anagrafica**.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo alla effettiva maturazione del diritto (requisito anzianità + finestra).

Se la domanda è successiva alla finestra di tre mesi la data di domanda viene assunta come data la maturazione del diritto.

LA PENSIONE DI INABILITÀ IN CUMULO

- Si consegue **in presenza dei requisiti assicurativi minimi** previsti nella **gestione dove si è iscritti al momento dell'evento inabilitante**.
- Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio.
- Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.
- Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

LA PENSIONE INDIRETTA IN CUMULO

- Si consegue **in presenza dei requisiti assicurativi minimi** previsti **nella gestione dove si è iscritti al momento del decesso**.
- Si tiene conto della somma dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti presso le singole forme assicurative ove il dante causa sia stato iscritto.
- La pensione indiretta spetta al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile ed ai figli, legittimi o equiparati, minorenni (ai figli minori sono equiparati i maggiorenni studenti entro il 21° anno di età, se iscritti a scuola media superiore, ovvero 26° anno di età se iscritti a corsi universitari) o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
- Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.

UN PARZIALE CONFRONTO

Totalizzazione e cumulo sono **due istituti utili** per la maturazione del diritto a pensione e dunque validi per determinare **il diritto a pensione**.

La scelta tra le due strade presuppone però una **valutazione da compiersi caso per caso e il confronto con un altro parametro: la misura della pensione**.

Non si può dire, aprioristicamente parlando, quale istituto sia più conveniente tra i due, dovendosi di volta in volta valutare la singola posizione previdenziale dell'iscritto.

L'abito migliore per andare in pensione deve essere cucito su misura per ciascuno di noi.